

COLLEGIO GEOMETRI E GL DI VENEZIA

30172 VE-Mestre – Viale Ancona n. 43 int. 8/9

codice fiscale 90035280271

Regolamento Contributivo

Il Collegio dei Geometri e GL di Venezia, in relazione a quanto sancito dall 'art.7 del D.L. luogotenenziale del 23/11/1944 n. 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali" che prevede che"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale,osservate le forme del procedimento amministrativo.La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536)",

stabilisce che :

1. Le quote di iscrizione all'albo e le quote per crediti formativi, vanno pagate alle scadenze e con le modalità previste dal Collegio, comunicate agli iscritti ad inizio anno, con apposita lettera circolare sulla base di apposita delibera assunta precedentemente.
2. All'iscritto che non provvede a saldare tempestivamente le quote di iscrizione all'albo e le quote per crediti formativi, sarà applicata la procedura "PR 40 SOLLECITI DI PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO" che prevede:
 - ENTRO 1 MESE DALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DI ISCRIZIONE ALBO E/O CF: invio tramite e-mail primo sollecito di pagamento;
 - ENTRO 2 MESI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DI ISCRIZIONE ALBO ; Invio tramite pec o raccomandata a.r., ulteriore sollecito di pagamento;
 - ENTRO 3 MESI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DI ISCRIZIONE ALBO ; Invio tramite pec o raccomandata a.r., ulteriore sollecito di pagamento;
 - ENTRO SETTEMBRE: avvio del procedimento di sospensione per coloro che non hanno effettuato il pagamento (come specificato nel punto 3);
 - ENTRO DICEMBRE: trasmissione elenco morosi dell'anno all'Agenzia delle Entrate per emissione cartella esattoriale
3. Qualora entro settembre dell'anno in corso l'iscritto non comunicherà la sua intenzione di pagare, anche ratealmente, la quota annua, il Consiglio Direttivo procederà, a norma dell'art. 7 del D.L. luogotenenziale del 23/11/1944 n. 382, ad attivare il **procedimento di sospensione a tempo indeterminato** con comunicazione a tutti gli enti di competenza.

Il procedimento di sospensione si articola in due fasi:

- a) comunicazione di avvio del procedimento di sospensione per morosità assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per effettuare il pagamento;
- b) al primo Consiglio Direttivo utile dopo la scadenza del termine assegnato, nel caso in cui non si sia provveduto a saldare il debito maggiorato dei diritti di segreteria, verrà deliberata la sospensione a tempo indeterminato.

Nel caso in cui l'iscritto abbia sottoscritto un piano di rientro rateizzato del debito il beneficio della rateizzazione decadrà **in caso di mancato pagamento di due rate e/o per la mancata estinzione del debito entro il termine stabilito**; in tal caso si procederà come sopra, con l'applicazione della sanzione di sospensione a tempo indeterminato.

COLLEGIO GEOMETRI E GL DI VENEZIA

30172 VE-Mestre – Viale Ancona n. 43 int. 8/9

codice fiscale 90035280271

Regolamento Contributivo

4. Al geometra sospeso dall'albo che provvede a saldare le quote pregresse e le eventuali spese sostenute dal Collegio per il recupero del credito, maggiorate dei diritti di segreteria stabiliti in € 50,00 (cinquanta/00), sarà revocata la sospensione e tale revoca sarà comunicata a tutti gli enti di competenza.
5. L'iscritto che, dopo due anni di sospensione per morosità a tempo indeterminato, non provvede a sanare la propria posizione amministrativa nei confronti del Collegio, sarà deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale per i relativi provvedimenti per mancato rispetto del codice deontologico.
6. E' altresì deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale l'iscritto con posizione giuridica IA (non esercitante l'attività professionale) che abbia almeno due quote di iscrizione all'albo insolute e che non abbia sottoscritto un piano di rientro.
7. Una volta deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale, il Collegio continuerà con **il recupero del credito tramite le azioni che più riterrà opportune.**